

L'implementazione delle specifiche funzionali definite a cura del tavolo tecnico potrà essere effettuata mediante *releases* successive, secondo tempistiche di disponibilità definite nell'ambito del tavolo tecnico stesso. Ciascun operatore provvederà ad implementare le funzionalità della piattaforma di rispettiva competenza.

4. Aspetti regolamentari

Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato hanno messo in luce l'opportunità di apportare correttivi e integrazioni al quadro regolamentare definito dai precedenti provvedimenti.

Come già evidenziato, l'esigenza di un costante e tempestivo aggiornamento del contesto regolamentare di riferimento all'evoluzione delle condizioni del mercato costituisce una caratteristica della disciplina dell'accesso disaggregato ed è, tra l'altro, già stata formalmente preventivata da parte dell'Autorità nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.

In particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati aspetti.

a) *Capacità di evasione degli ordini di accesso disaggregato*: nell'ambito dell'attività istruttoria, gli operatori hanno manifestato la necessità di poter conoscere preventivamente il numero minimo di ordinativi giornalieri di accesso disaggregato attivabili da parte di Telecom Italia, nonché il numero minimo di ordinativi di prestazioni di *Number Portability* associate.

La questione è analoga a quella già affrontata in occasione della introduzione delle prestazioni di *Carrier Preselection* e *Number Portability*; l'obiettivo è quello di consentire, da un lato, agli operatori una adeguata pianificazione delle rispettive attività commerciali, dall'altro, di imporre a Telecom Italia la organizzazione di attività e processi in grado di evadere un numero di ordinativi effettivamente congruo per la diffusione del servizio in questione.

Nel caso di richiesta di servizi di accesso disaggregato, la questione appare, peraltro, tanto più delicata, in quanto eventuali limitazioni della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia sono particolarmente penalizzanti per gli operatori, in considerazione degli ingentissimi investimenti iniziali e costi ricorrenti sostenuti dagli operatori stessi per il servizio di co-locazione.

Il vigente quadro regolamentare prevede già alcune linee guida, di particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.

Si richiama in particolare l'articolo 1, comma 1 della delibera n. 7/00/CIR, che prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP), sulla base delle esigenze del mercato, nonché di comunicare all'Autorità il numero minimo giornaliero di evasione degli ordini (numero minimo fissato da Telecom Italia, in adempimento a tale disposizione, in 1.100 ordinativi per giorno lavorativo).

Il successivo articolo 1, comma 3 della citata delibera n. 7/00/CIR, riserva all'Autorità la possibilità di riconsiderare la congruità della capacità di evasione dichiarata dagli operatori alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

In relazione alle richieste di servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha, in primo luogo, considerato l'ipotesi che la previsione di un obbligo di adeguamento della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia alle esigenze del mercato, supportato da puntuali e stringenti obblighi di *Service Level Agreement* e da adeguate penali (secondo quanto già definito nell'ambito della delibera n. 13/00/CIR), potesse efficacemente ovviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e potesse costituire un incentivo strutturale all'adeguamento delle capacità di lavorazione di Telecom Italia alle effettive esigenze del mercato. Occorre, tuttavia, tenere presente che il meccanismo delle penali (ancorché opportunamente definite al fine di ristorare l'operatore per il danno subito dalla mancata attivazione dell'ordinativo relativo ad un singolo cliente) risulta di fatto inefficace soprattutto nella fase di prima implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori si accreditano come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su un numero certo di ordinativi attivabili per poter pianificare le proprie attività.

Sulla base di tali considerazioni e dando anche seguito alle esplicite richieste degli operatori di definire un livello minimo di capacità di evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di eventuale *Number Portability*), l'Autorità ha proceduto quindi ad effettuare un'analisi basata su una valutazione della domanda potenziale dei servizi di accesso disaggregato nella prima fase d'implementazione.

I siti selezionati nell'ambito della prima e seconda fase della procedura di assegnazione degli spazi di co-locazione, ai sensi della delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14 milioni di linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee attive fornite da Telecom Italia. Se si considera come mercato potenziale per i nuovi operatori almeno il 15% di tale utenza, si arriva ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo anno, equivalente a circa 10.000 ordinativi giornalieri per 220 giorni lavorativi.

A valori sostanzialmente analoghi si perviene, per altra via, effettuando delle stime conservative sulla base della capacità dei moduli richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle due fasi della procedura sopra richiamata.

Appare in ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da parte degli operatori nell'ambito della fase di avvio dell'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, al fine di provvedere eventualmente ad una rimodulazione della capacità di evasione da parte di Telecom Italia dei predetti ordinativi alle effettive esigenze del mercato.

Sempre sul tema del numero minimo di ordinativi giornalieri, un aspetto parimenti rilevante è costituito dalla necessità di definire una differenziazione del trattamento degli ordinativi di *Number Portability*, a seconda che la richiesta di detto servizio sia associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che la richiesta di *Number Portability* deve necessariamente seguire le medesime procedure e modalità di fornitura dell'accesso disaggregato cui è associata, sia in termini di flussi procedurali per la gestione degli ordinativi, sia per quanto concerne il *Service Level Agreement* relativo.

Appare, inoltre, indispensabile che il valore minimo di capacità di evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; è, infatti, evidente che il numero di 1.100 ordinativi, se può essere considerato adeguato con riferimento alle richieste di portabilità del numero non associate all'accesso disaggregato alla rete locale (anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture di accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto di piena operatività dell'accesso disaggregato. Pertanto, in relazione alle richieste di *Number Portability* associate a richieste di servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacità di evasione definito per i servizi di accesso disaggregato deve intendersi come riferito anche alla capacità di evasione di richieste di *Number Portability* ad essi associate.

b) *Informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di spazi di co-locazione nei singoli siti:* l'esperienza maturata nell'ambito della prima fase del processo di implementazione ha segnalato l'esigenza di una puntuale e periodica informativa agli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli spazi di co-locazione.

È evidente, infatti, che, fermo restando il tempo massimo dei 90 giorni previsto dalla delibera n. 13/00/CIR per la predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse a conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonché eventuali ritardi, ai fini della pianificazione delle proprie attività. È, pertanto, opportuna l'integrazione dell'attuale disciplina con la previsione di specifici obblighi di informativa su tale aspetto. Nel corso delle attività istruttorie, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a produrre un *report* mensile di dettaglio ed ha concretamente fornito indicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai siti oggetto della prima fase. Le informazioni contenute in tale *report* non sono risultate peraltro sufficientemente dettagliate; esse non includono, ad esempio, l'effettiva data di inizio lavori, né indicazioni in merito alla prevista data di conclusione degli stessi.

L'Autorità ritiene, inoltre, che debbano essere fornite indicazioni in merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di permessi, concessione edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con la relativa indicazione della data di inoltro della richiesta da parte di Telecom Italia alle Amministrazioni competenti.

c) *Disciplina dell'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato:* nell'ambito delle analisi dell'Unità per il Monitoraggio, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni operatori, sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilità per gli operatori di formulare offerte, in modalità *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato acquistati da Telecom Italia, ad altri operatori licenziatari, ovvero ad operatori autorizzati alla fornitura di servizi x-DSL.

L'analisi ha preso in considerazione diverse ipotesi di offerta *wholesale* in particolare:

a) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali non abbiano in essere un contratto per l'accesso ai servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

b) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali, pur avendo un contratto per l'accesso disaggregato con Telecom Italia, non abbiano (per mancanza di spazi, ovvero per autonoma decisione imprenditoriale) disponibilità di spazi in co-locazione presso uno o più determinati siti;

c) offerta di servizi ad operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di trasmissione dati e di servizi di tipo Internet.

In tutti e tre i casi sopra descritti, la fattispecie presa in esame contempla la fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da parte dell'operatore titolare di un contratto di accesso disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente finale; in altri termini, l'accesso al cliente finale viene realizzato integralmente mediante infrastrutture dell'operatore che fornisce il servizio intermedio (in quanto proprietarie, ovvero acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).

Non sono invece state prese in considerazione, in quanto concettualmente eterogenee (sotto diversi profili: della natura contrattuale, delle soluzioni tecniche e degli impatti di mercato) soluzioni di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di accesso disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o di co-locazione), tali da realizzare un accesso al cliente finale realizzato tramite risorse impiantistiche di più operatori.

Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si ravvisano, a livello nazionale e comunitario, particolari ostacoli alla introduzione di una specifica fattispecie di offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato.

Tale fattispecie, ancorché non espressamente definita dalla delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.

L'assenza di una puntuale disciplina dell'ipotesi di offerta *wholesale* nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i rapporti contrattuali descritti nelle linee guida procedurali e contrattuali siano esclusivamente basati su due operatori (l'operatore e Telecom Italia), nell'assunto che l'operatore richiedente il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia il medesimo che sottoscrive il contratto con il cliente finale. L'introduzione di un terzo operatore nella catena commerciale implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.

Ciò premesso in termini di praticabilità regolamentare, l'analisi ha messo in luce numerosi elementi a favore di una introduzione di forme di offerta *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato.

In primo luogo, essa mette a disposizione degli operatori una interessante alternativa per la realizzazione di soluzioni concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; è infatti evidente che i forti investimenti iniziali necessari per accedere all'offerta di servizi di accesso disaggregato possono indurre alcuni operatori a desistere dal prendere in considerazione un loro impegno nel mercato dell'accesso, soprattutto in considerazione della forte incertezza dei tempi di rientro di tali investimenti.

La possibilità di ottenere servizi di accesso alla clientela finale da un altro operatore a condizioni *wholesale*, senza dover affrontare gli elevati investimenti iniziali, può quindi risultare utili a tali operatori.

D'altro canto, appare utile consentire agli operatori che hanno invece deciso di acquistare servizi di accesso disaggregato da Telecom Italia e, quindi, di affrontare gli ingenti investimenti iniziali (per poi procedere, in prospettiva, ad una progressiva capillarizzazione delle proprie infrastrutture), di poter rivendere le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare così tali investimenti.

L'introduzione di soluzioni *wholesale*, d'altra parte, sembra utile a produrre benefici più generali e di sistema, non esclusivamente riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire obiettivi di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi di co-locazione, di ampliamento del numero, della gamma e della capillarità territoriale delle offerte alternative, nonché di ottimizzazione degli investimenti e riduzione delle barriere all'entrata nel mercato dell'accesso.

L'attività istruttoria ha preso anche in considerazione l'esperienza maturata nei principali Paesi europei che hanno già avviato l'implementazione di soluzioni di accesso disaggregato. In questo senso, l'Autorità ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi, la fattispecie dell'offerta *wholesale* è contemplata e che, anzi, per alcuni operatori, essa è considerata una soluzione di *business* particolarmente attraente.

Un forte interesse per la possibilità di fornire o acquistare servizi *wholesale* è stato registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.

Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilità di un'offerta *wholesale* pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato con Telecom Italia e che fornisce il servizio intermedio. Ad esempio, nel caso specifico di presentazione di una richiesta congiunta di accesso disaggregato e *Number Portability*, l'operatore che richiede l'accesso disaggregato dovrà indicare, nell'ordinativo inviato a Telecom Italia, come operatore *Recipient* l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a sua volta, dovrà essere titolare di un contratto, di *Number Portability* con Telecom Italia).

Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attività istruttoria, riguarda il novero dei soggetti titolati ad accedere all'offerta *wholesale*. Destinatari naturali di tale offerta sono da considerare gli operatori titolari di licenza individuale; tali operatori, designati come destinatari dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 2/00/CIR, debbono, infatti, essere messi in condizione di poter optare per l'acquisto *wholesale* di detti servizi.

Occorre, d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi finali, è piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi di telefonia vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga banda, tramite l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle tecnologie della famiglia x-DSL.

Al riguardo, è il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad applicazioni x-DSL è, ad oggi, il profilo applicativo prevalente per i servizi di accesso disaggregato; ciò emerge, non soltanto dall'analisi dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base alle posizioni espresse da parte delle Istituzioni e dei Regolatori internazionali, che individuano nella promozione dei servizi di accesso disaggregato un volano per la diffusione di servizi innovativi a larga banda.

In tal senso, si esprime chiaramente il regolamento dell'Unione europea del dicembre 2000; l'Autorità stessa, d'altro canto, si è già attivata in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo agli *Internet Service Providers* la possibilità di accedere all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente di Telecom Italia.

Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di tipo Internet, nei limiti d'utilizzo delle relative funzionalità derivanti dal relativo titolo autorizzatorio.

d) *Cessione del contratto di co-locazione*: la fase di avvio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato ha evidenziato alcuni elementi di rigidità rispetto alle esigenze di massima flessibilità procedurale connesse all'avvio di un segmento di mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture d'accesso. In particolare, come sopra ricordato, appare indispensabile che gli operatori abbiano la massima flessibilità nella valutazione delle rispettive prospettive di *business*.

È parimenti utile evitare, non solo nell'interesse dei singoli operatori, bensì dell'intero mercato dei servizi di accesso disaggregato, che alcune risorse scarse rimangano inutilizzate, invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo, a beneficio degli operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in ultima analisi, della clientela finale.

In tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione da parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un altro operatore; tale soluzione appare particolarmente proficua in tutti i casi in cui un operatore, dopo aver richiesto determinati spazi di co-locazione da Telecom Italia, decida successivamente di non utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio, nel caso in cui il meccanismo di assegnazione degli spazi si sia risolto in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.

È, dunque, opportuno che l'operatore abbia la possibilità di trasferire ad altro operatore lo spazio allocato, a fronte del subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e passive nei confronti di Telecom Italia scaturenti dal predetto contratto.

Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione, nonché a rendere più efficiente il processo ed a diminuire i costi di uscita per alcuni operatori.

Le modalità operative e gestionali degli accordi di cessione, oltre a dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni generali previste dal codice civile (in particolare, all'articolo 1406 e seguenti) per l'istituto della cessione del contratto, debbono, inoltre, salvaguardare le esigenze fondamentali di sicurezza ed integrità delle infrastrutture di rete (nel caso di specie, della funzionalità delle centrali di Telecom Italia), nonché assicurare la continuità dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del contratto di co-locazione deve avvenire senza alcuna interruzione nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia.

e) *Procedure per la verifica dei costi di co-locazione e della disponibilità dei siti*: le prime attività di implementazione del servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori di un maggiore dettaglio delle informazioni fornite da Telecom Italia, sia in merito ai casi di indisponibilità di spazi di co-locazione presso le proprie centrali, sia in merito alle offerte commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.

In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR già prevedono alcune indicazioni di carattere generale atte a fornire agli operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilità effettuati da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilità di spazi, sia in relazione ai preventivi economici.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, della delibera 13/00/CIR, dispone che *“In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.”*

Il successivo comma 3 prosegue *“in caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.”*

Il comma 4 prevede che *“Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.”*

Puntuali strumenti di controllo diretto da parte degli operatori interessati circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura degli spazi di co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad esempio, la facoltà di effettuare sopralluoghi nei siti) sono inoltre previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso disaggregato.

Gli studi di fattibilità forniti da Telecom Italia, nell'ambito della prima fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, non hanno fornito informazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli operatori di valutare la congruità dei preventivi forniti; d'altro canto, con riferimento ai siti per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'indisponibilità di spazi di co-locazione, non è stata fornita, né all'Autorità, né agli operatori, adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità.

L'Autorità ritiene opportuna la introduzione di strumenti che consentano agli operatori di poter acquisire informazioni di dettaglio in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai costi di co-locazione connessi ai siti ed ai relativi lavori di allestimento.

In tale ottica si ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori adeguata giustificazione dell'indisponibilità di un sito e metta a disposizione degli stessi ogni informazione ed elemento utile alla verifica di tale indisponibilità (esempio, l'esibizione della planimetria del sito; informazioni relative agli utilizzi attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di locazione, in caso di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.

Gli operatori hanno, inoltre, la facoltà di richiedere a Telecom Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato; ferma restando la facoltà di adire l'Autorità ai fini della risoluzione di eventuali controversie fondate sulla mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.

Appare in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facoltà di verifica e richiesta di chiarimenti di dettaglio da parte degli operatori avvenga in tempi certi e rapidi, in modo tale da non risolversi in rallentamento delle attività di allestimento dei siti, con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Linee guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare atte ad assicurare almeno:

a) la fornitura di *Number Portability* anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;

b) la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di *Number Portability* o del servizio di accesso disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità congiunta e, relativi al medesimo cliente;

c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinúmero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di *Number Portability*;

d) la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di *Number Portability* associata.

Art. 2

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato

1. In fase di avvio del processo di implementazione, la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale è fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.

2. La capacità di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma 1 è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.

3. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformità con le esigenze del mercato.

Art. 3

Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) data di conferma degli ordinativi;

b) regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;

c) data indicativa di prevista consegna.

2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 4

Offerta wholesale per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso a rivolte ad altri operatori.

2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Sono altresì legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.

4. Gli operatori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente, nonché, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, copia della manifestazione di volontà del tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

5. L'operatore fornitore del servizio intermedio di accesso è tenuto al rispetto delle disposizioni recate all'articolo 7 della delibera n. 2/00/CIR ed all'articolo 4 della delibera n. 13/00/CIR.

6. In caso di richiesta congiunta di portabilità del numero, l'ordinativo inviato a Telecom Italia deve indicare l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *Recipient*.

Art. 5

Cessione di contratti di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, dettagliate condizioni procedurali relative alla cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia.

2. L'operatore cedente non può richiedere all'operatore cessionario condizioni economiche diverse da quelle definite nell'ambito dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di co-locazione e del contratto oggetto di cessione.

Art. 6

Verifiche sulla disponibilità e sui costi di allestimento di spazi di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, procedure atte a consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.

2. In caso di esito negativo, lo studio di fattibilità deve riportare adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.

3. In caso di esito positivo, lo studio di fattibilità deve riportare una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento alla attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed alla eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti.

4. Entro 10 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.

5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate a Telecom Italia per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi i fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.

6. L'operatore, qualora riscontri l'applicazione di condizioni economiche adeguatamente giustificate o comunque superiori ai prezzi correnti di mercato per servizi analoghi, può adire i competenti uffici dell'Autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro 45 giorni dalla data di notifica e ad adeguare alle medesime disposizioni i contenuti dell'Offerta di Riferimento ed il manuale di procedura di cui all'articolo 4 della delibera n. 2/00/CIR.

2. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le attività dell'Unità per il Monitoraggio di cui alla delibera n. 5/00/CIR sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 25 luglio 2001

Il Commissario relatore

VINCENZO MONACI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VINCENZI

Delibera n. 393/01/CONS del 10 ottobre 2001

Offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l’applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1994, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l’allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 20 gennaio 1998, serie L n. 14;

VISTA la propria delibera n. 66/98, recante “Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all’offerta di circuiti diretti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, recante “Linee guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante “Determinazioni di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante “Nuove condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, recante “Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all’art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati *Ring* e *Full Business Company*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;

VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, recante “Consultazione pubblica finalizzata a valutare l’opportunità di disporre di un’offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;

VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, recante “Integrazione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 marzo 2001, n. 56;

VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, recante “Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, recante “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante “Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTI i documenti acquisiti da parte degli operatori licenziatari ed autorizzati nell’ambito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/01/CONS;

SENTITA la società Telecom Italia s.p.a. in data 20 giugno 2001;

SENTITE le società Adriacom, Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada, KPNQWest, Lombardia.Com, LTS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia, Noi.Com, Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind, in data 27 giugno 2001;

SENTITA l’Associazione Italiana Internet Service Provider in data 27 giugno 2001;

VISTI i documenti delle società Cities On Line e KPNQWest, pervenuti in data 4 luglio 2001;

VISTO il documento della società Telecom Italia s.p.a. del 9 luglio 2001;

VISTO il documento condiviso dalle società @dria.com, Albacom, Blixer, Blu, Cities On Line, COLT Telecom, Edi&Sons, Infostrada, KPNQwest, Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom, Planetnetwork, Serena.Com, Telecom3, Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio 2001;

VISTO il documento della società Edisontel del 21 luglio 2001;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

VISTO il documento della società E.bone del 4 settembre 2001;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

In data 14 febbraio 2001, l’Autorità ha avviato – con la delibera n. 89/01/CONS – il procedimento istruttorio finalizzato a valutare l’opportunità circa la predisposizione di un’offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di telefonia vocale, nonché quello dell'Associazione Italiana Internet Service Providers (di seguito AIIP).

In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati ascoltati, rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) e l'AIIP.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET – Politecnico di Milano – che ha contribuito all'analisi economica e concorrenziale del settore delle linee affittate, con particolare attenzione al mercato *wholesale*.

In data 6 agosto 2001, infine, l'Autorità ha disposto una proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del procedimento, fissando lo stesso al 14 ottobre 2001.

2. Il quadro giuridico di riferimento

Come noto, l'Autorità, con la delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia s.p.a. come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate, in quanto *“oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (...)”*.

Nella delibera n. 171/99, inoltre, l'Autorità ha incluso il servizio di linee affittate offerte dall'operatore *incumbent* tra i servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione di forza detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.

Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l'Autorità ha sottolineato che *“le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore storico”*. Nello stesso procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.

Il valore di bene intermedio delle linee affittate, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già stato definito nella delibera n. 101/99 (Titolo VII).

L'importanza della distinzione tra offerta *retail* e *wholesale* è stata avvertita dall'Autorità fin dalla delibera n. 711/00/CONS, con la quale si è provveduto ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato delle linee affittate che ha portato all'approvazione della nuova offerta di Telecom Italia dedicata agli OLO, agli *Internet Service Providers* (di seguito ISP) e ai clienti finali, nonché all'adozione di un *Service Level Agreement* per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.

Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l'Autorità ha rimandato al procedimento in oggetto l'analisi delle condizioni economiche dell'offerta *wholesale* per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia, effettuato tramite circuito diretto numerico (CDN).

Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l'Autorità ha disposto l'inserimento, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di TI (di seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s fino a 5 km e dei circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella successiva delibera n. 18/01/CIR, le relative condizioni economiche. In tale contesto, il circuito parziale è definito come il servizio destinato a *“realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso”*. Nella stessa delibera n. 10/00/CIR si disponeva l'inserimento nell'OIR delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle *cable stations*, chiarendo che le condizioni economiche dei circuiti di *backhauling* erano quelle previste per le linee affittate (ovvero Allegato A alla delibera n. 711/00/CONS).

3. Il contesto economico e di mercato

Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee affittate è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve distanza fino a 5 km (ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga distanza (trasporto o *backbone*). Sui due segmenti, l'analisi del mercato e della concorrenza aveva portato alla conclusione che entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.

Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stato richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della situazione di mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire valutazioni in merito ad eventuali significative evoluzioni nelle situazioni di mercato descritte.

Sul punto è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate di lunga distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenzialità, dovuto alla presenza di infrastrutture alternative (es. reti di società quali Ferrovie dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso mercato, la maggior parte degli OLO e l'AIP hanno dichiarato di riscontrare una situazione di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte considerate maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia, permane la marcata dominanza di Telecom Italia.

Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza, gli OLO e l'AIP hanno ribadito come la situazione permanga di sostanziale monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato come in alcune città (generalmente i maggiori centri), a TI si stiano affiancando operatori che hanno stretto accordi con le società municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non sembra aver finora portato benefici sostanziali in termini di pressione concorrenziale, laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una situazione di mercato caratterizzata da prezzi dell'operatore nuovo entrante allineati a quelli dell'*incumbent*.

Per altro verso, l'analisi istruttorie ha accertato che il mercato continua a caratterizzarsi per l'esistenza di elevate barriere all'ingresso, derivanti dagli alti costi di investimento, dai lunghi tempi di realizzazione delle infrastrutture alternative ed, infine, dagli elevati livelli di rischio — ovvero dall'incertezza sui profitti — associati allo sviluppo di infrastrutture di rete alternative, soprattutto nelle aree geografiche considerate meno remunerative da parte degli operatori.

In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge non modifica significativamente quello indicato nella delibera n. 389/00/CONS, risultando caratterizzato da una generale posizione di dominanza della società Telecom Italia, maggiormente accentuata nel mercato dei circuiti di breve distanza.

4. Le valutazioni dell'Autorità

4.1 L'opportunità di un'offerta *wholesale* di linee affittate

Come ricordato in precedenza, l'Autorità ha da tempo riconosciuto l'importanza delle linee affittate come bene intermedio, necessario — quindi — per offrire un collegamento *end-to-end* ai clienti finali. L'analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali ha ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate *wholesale*.

Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.

Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell'accesso, l'Autorità, con gli interventi relativi all'*Unbundling del local loop* da una parte, e all'inserimento dei circuiti parziali nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, dall'altra, abbia reso disponibili agli operatori alternativi quegli elementi di rete, di difficile duplicazione, necessari per fornire un collegamento *end-to-end* a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre, la società ritiene che, attraverso la predisposizione di un'offerta *wholesale* che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggierebbe il solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli investimenti nella costruzione di infrastrutture alternative.

Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione di un'offerta *wholesale* di linee affittate sia necessaria per garantire una concorrenza effettiva nell'offerta di circuiti all'utenza finale. Dal punto di vista del contenuto, per gli OLO l'offerta dovrebbe prevedere gli stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS, differenziandosene per le migliori condizioni economiche e di qualità.

Per l'AIP, infine, l'offerta *wholesale* dovrebbe comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento che gli ISP non possono accedere all'Offerta di Interconnessione di Riferimento.

Con riferimento alle caratteristiche di *input* produttivo delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente accertato come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO per offrire i propri servizi di telecomunicazioni sia a livello *wholesale* che *retail* e, dall'altra, agli ISP per rivendere capacità al fine di consentire ai propri clienti l'accesso ad Internet, pervenendo, in tal modo, a conclusioni pienamente in linea con quanto indicato dalla Commissione europea ⁽¹⁾.

Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi degli orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un percorso evolutivo che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati *wholesale*.

In particolare, l'Unione europea, nell'Allegato alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", distingue espressamente tra il mercato della "fornitura di linee affittate agli utenti finali" e quello della "fornitura all'ingrosso di linee affittate ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica", quali mercati da inserire nella decisione della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell'analisi necessaria per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.

A livello di Stati membri, l'Autorité de régulation des télécommunications francese (ART) ha pubblicato, il 25 luglio 2001, una "Raccomandazione relativa ad un'offerta di linee affittate di France Télécom agli operatori, per permettere loro di assicurare il servizio ai propri clienti". Nel "Rapporto sull'analisi della concorrenza sui servizi di trasporto dati ad alta velocità" la stessa ART, nella definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di linee affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP e quello finale alle imprese.

Inoltre, anche in Gran Bretagna, l'Office of Telecommunications (OFTEL) ha pubblicato, nell'agosto 2000, il documento per la consultazione pubblica "National leased lines: Effective competition review and policy options", nel quale ci si sofferma a lungo sul mercato *retail* e *wholesale* di linee affittate, distinguendo quest'ultimo in "terminating segment" e "trunk segment".

Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti Istituti di ricerca, hanno sottolineato l'importanza di un'offerta all'ingrosso di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni paesi europei hanno iniziato ad intervenire ⁽²⁾.

Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un'offerta *wholesale* di linee affittate, nella Relazione introduttiva alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", viene indicata, tra le principali finalità della stessa, quella di "regolare tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione di frequenze radio e dei numeri. (...)".

Inoltre, all'art. 3 si stabilisce che tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione generale, laddove, all'art. 4, tra i diritti derivanti dall'autorizzazione generale, vengono inclusi "il diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici e il diritto a costruire reti di comunicazione elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio". Da quanto riportato, emerge la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra OLO ed ISP, sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la possibilità di negoziare l'interconnessione.

In tal senso, la stessa Autorità ha sancito, con la propria delibera n. 3/01/CIR, la "convergenza" tra OLO ed ISP, estendendo ai soggetti titolari di autorizzazione generale, l'accesso all'offerta *wholesale* del canale virtuale permanente, ovvero, al pari delle linee affittate, di un bene intermedio.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene opportuna la predisposizione di un'offerta *wholesale* di linee affittate destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed ai soggetti, titolari di autorizzazione generale, fornitori di accesso ad Internet, sia in considerazione del grado di sviluppo del mercato italiano, sia con riferimento all'evoluzione della normativa europea e dei principali paesi comunitari.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione europea C(1999) 3863 del 24 novembre 1999.

⁽²⁾ The Yankee Group report, Convergent Communications Europe, Agosto 2001.

Pertanto, l'Autorità si riserva, a valle di una verifica sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi in particolari segmenti di mercato, di rivedere le modalità dell'intervento regolamentare, prevedendo, ove le condizioni di mercato lo consentano, una maggiore libertà nella fissazione del prezzo da parte dell'operatore *incumbent*.

4.2 Il contenuto dell'Offerta wholesale di linee affittate

Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte, ed agli operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet (titolari di autorizzazione generale), dall'altra, di accedere allo stesso servizio, si ritiene opportuno che le tipologie di circuito oggetto delle offerte *retail* e *wholesale* siano le medesime.

In tali termini, la società Telecom Italia dovrà presentare un'offerta *wholesale* di linee affittate per tutte le tipologie di circuito attualmente previste dall'offerta *retail* (delibera n. 711/00/CONS), applicandovi una riduzione del prezzo che scorpori i costi di commercializzazione e quelli di gestione del cliente, secondo il principio del *retail minus*. La proposta, pertanto, dovrà presentare la stessa struttura - anche in termini di classi di sconto - dell'offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

La congruità delle condizioni economiche proposte verrà verificata dall'Autorità che, se ritenuto opportuno, potrà modificarle. Una volta approvata, la proposta costituirà l'offerta *wholesale* di linee affittate di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto della offerta *wholesale*, l'Autorità, come già indicato nella delibera n. 711/00/CONS, ritiene indispensabile la previsione di un *Service Level Agreement* (SLA) con l'indicazione di tempi certi di fornitura e riparazione dei circuiti, nonché di un sistema di penali da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere riconosciuta a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini di mercato.

Per tali motivazioni l'Autorità, nelle more della corrente attività di monitoraggio finalizzata a verificare, in particolare, lo stato di prima applicazione dello SLA indicato, ritiene opportuno applicare alla nuova offerta di linee affittate *wholesale*, il *Service Level Agreement* base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

Al termine dell'attività di monitoraggio indicata, inoltre, l'Autorità, disponendo di un quadro esauriente sull'effettivo stato di implementazione dello SLA, valuterà l'opportunità di predisporre un *Service Level Agreement* da applicare esclusivamente all'offerta *wholesale* di linee affittate.

Fino a tale data, pertanto, l'Allegato B alla delibera n. 711/00/CONS costituirà il *Service Level Agreement* base, da applicare sia nei confronti dei clienti finali, che degli operatori licenziatari e dei fornitori di accesso ad Internet titolari di un'autorizzazione generale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché i fornitori di accesso ad Internet, titolari di un'autorizzazione generale, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta *wholesale*, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

UDITA la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni di offerta

1. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* di linee affittate, secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. La struttura della offerta *wholesale* deve assumere a riferimento l'offerta *retail*, attualmente disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate, sia con riguardo alle classi di sconto.

3. I valori economici devono essere determinati sottraendo dai prezzi *retail*, attualmente previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di commercializzazione e di gestione del cliente.

4. L'offerta *wholesale* di linee affittate di cui al presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Art. 2

Service Level Agreement

1. Il *Service Level Agreement* base dell'offerta *retail*, di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate *wholesale* di Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

2. I destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel *Service Level Agreement* base di cui al precedente comma 1. In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

3. L'Autorità si riserva, al termine della corrente attività di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello SLA di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre un *Service Level Agreement* da applicare esclusivamente all'offerta *wholesale* di linee affittate.

Art. 3

Migrazione dei contratti

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate, i destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta *wholesale*, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all'offerta *wholesale* di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate.

Art. 4

Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta *wholesale* di linee affittate, nonché il *Service Level Agreement* base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, a far data dal giorno successivo la notifica del provvedimento di approvazione delle condizioni economiche.

2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia ed i singoli utilizzatori di linee affittate.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'offerta *wholesale* di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da parte dell'Autorità.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI